



COMUNE DI DOMUSNOVAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

PIAZZA CADUTI DI NASSIRYA - C.F. 00483310926 - TEL 0781/70771-70811 - FAX 0781/72368

STATUTO COMUNALE

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 20 DEL 15/6/2007 – ESECUTIVA IN DATA 5/7/2007.

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER GG. 30 CONSECUTIVI DECORRENTI DAL GIORNO 20 LUGLIO 2007 REP.262.

IN VIGORE DAL 19 AGOSTO 2007.

PUBBLICATO SUL BURAS N.36 DEL 30/11/2007

MODIFICA ALLO STATUTO ADOTTATA CON DELIBERAZIONE C.C. N.48 DEL 14/10/2008 ESECUTIVA IN DATA 30/10/2008

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER GG.30 CONSECUTIVI DECORRENTI DAL GIORNO 3 NOVEMBRE 2008 REP.409

IN VIGORE DAL 3/12/2008.

PUBBLICATO SUL BURAS N.13 DEL 28/04/2009

MODIFICA ALLO STATUTO ADOTTATA CON DELIBERAZIONE C.C. N.1 DEL 14/02/2012

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER GG.30 CONSECUTIVI DECORRENTI DAL GIORNO 26/03/2012 REP.172

TITOLO I°

CAPO 1

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

Il Comune

1. Il Comune è ente locale, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e regolamenti, delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle a lui conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
5. Il Comune è Ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà.
6. Per la particolare realtà territoriale e sociale in cui si colloca rivendica, per sé e per gli altri comuni facenti capo al medesimo assetto territoriale, uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nella organizzazione dei servizi pubblici e di pubblico interesse, ciò nel principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

ART.2

Il territorio, la sede, lo stemma

1. Il territorio del Comune è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali n. Foglio A1-A2-A4-A6-A8-A13-A16-A18-B2-B5-B6-B7-B4-A19-A17-A15-A12-A11-A7-A5-A3 ha una estensione di complessivi KM² 80,74
 - Confinanti: a Nord con i Comuni di Gonnosfanadiga e Fluminimaggiore - a Sud con i Comuni di Villamassargia e Musei - ad Est con i Comuni di Villacidro e Iglesias - ad Ovest con il Comune di Iglesias
 - altitudine sul livello del mare m.152
 - distanza dalle ferrovie = Km. 3
2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.
3. La sede del Comune è Piazza Caduti di Nassirya. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.
4. Il Comune ha lo stemma e il Gonfalone concessi con il Decreto del Presidente della Repubblica in data 13/8/1964 trascritto nei registri dell'Ufficio Araldico in data 19/10/1964 con le caratteristiche nello stesso descritte.

ART. 3

Principi generali e finalità.

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Domusnovas ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei

singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche dell'attività amministrativa.

3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

- a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
- b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale,
- c) Tutela del patrimonio storico, artistico, e archeologico nonché la flora e la fauna, garantendone il godimento da parte della collettività;
- d) Valorizzazione della vita umana e della famiglia, delle organizzazioni sociali e delle associazioni di volontariato, per una maggiore considerazione e tutela dei cittadini;
- e) Valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e della educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi, garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale.
- f) Promozione della tutela delle fasce di popolazione più deboli ed emarginate con particolare riferimento agli anziani, ai minori ed ai disabili, organizzando necessarie forme di integrazione e di inserimento sociale, attraverso la predisposizione di beni e servizi comuni per il tempo libero, le attività culturali e le forme di espressione creativa ed artistica;
- g) Promozione della parità tra i due sessi nel rispetto delle differenti funzioni familiari e sociali;
- h) Promozione dell'impegno giovanile nella vita comunitaria valorizzandone le capacità intellettive, creative ed artistiche per favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro

ART.4

Tutela dei beni ambientali

1. Il Comune adotta gli opportuni strumenti tecnico programmatori per la difesa del patrimonio agricolo naturalistico. Sono beni soggetti a particolare tutela, le zone boschive, la cavità naturale della Grotta San Giovanni, le zone di pertinenza della Grotta San Giovanni, le zone di pertinenza fluviale e quelle di attività industriale e agricola specializzata.
2. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico e delle acque.
3. All'interno del territorio Comunale non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari, né lo stazionamento o il transito di scorie radioattive.

ART. 5

Tutela dei beni culturali, storici, artistici, e linguistici

1. Il Comune concorre alla tutela dei beni culturali, quale testimonianza avente valore di civiltà.
2. Il Comune tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico e naturalistico, garantendone il godimento da parte della collettività e favorendo iniziative di accoglienza turistica con appositi servizi.
3. Il Comune favorisce tutte le iniziative atte alla valorizzazione, tutela, diffusione e uso della lingua sarda. I membri del Consiglio Comunale e degli altri organi a struttura collegiale dell'Amministrazione, nonché i dipendenti comunali possono usare, nell'attività dei predetti organismi la lingua sarda (*Campidanese*).
4. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue

espressioni di lingua, di costume, di arte, teatro e tradizioni locali.

ART. 6

Promozione di attività sportive e tempo libero

1. Il Comune favorisce lo sport come veicolo di promozione umana e sociale e con queste finalità si impegna a sostenere ogni iniziativa nel settore giovanile, dilettantistico e ricreativo.
2. Il Comune sostiene e promuove, attraverso tutti i mezzi a sua disposizione, le attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana.
3. Per il conseguimento di dette finalità, il Comune favorisce l'istituzione di organismi ed associazioni e luoghi ricreativi.

ART. 7

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune determina, per quanto di competenza e nel rispetto del piano urbanistico territoriale e ss. mm. ed ii. dello stesso e nel rispetto del Piano Paesaggistico Regionale, una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e la eliminazione di particolari fattori di inquinamento, pur salvaguardando le attività produttive locali.
2. Garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto di insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali.
3. Attua un rigoroso controllo del territorio urbanizzato e non urbanizzato al fine di

garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica.

4. Organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo alle esigenze della comunità locale e che garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva, garantendo, anche, il superamento delle barriere architettoniche.
5. Promuove e coordina, anche d'intesa con la provincia ed altri Enti strumentali, la realizzazione di opere di rilevante interesse comunale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo e propone interventi mirati ad assicurare una migliore vivibilità del territorio tutto.
6. Nell'ambito delle competenze comunali in materia di protezione civile favorisce le attività delle Associazioni di protezione civile operanti sul territorio al fine di garantire servizi di pronto intervento in caso di calamità naturali.

TITOLO II°

CAPO I

FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

ART. 8

Le funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo, favorendo e incentivando le iniziative individuali e di cooperazione che possono creare progresso civile, sociale, economico e culturale. Il Comune, per quanto di propria competenza, determina e definisce gli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base fissa la propria azione mediante piani generali, settoriali, PIT, POR, PLUS, Piani Leader etc e progetti, ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione.

2. Assicura, nella formazione e nella attuazione dei programmi, piani e progetti la partecipazione dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.
3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
4. Partecipa, nei modi e forme stabilite dalla legge regionale alla formazione dei piani e programmi regionali.
5. Sono di competenza del Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la Popolazione ed il territorio comunale precisamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
6. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
7. In particolare il Comune assume un ruolo preminente per favorire:
 - una razionale riforma fondiaria della proprietà agricola
 - una corretta gestione delle acque nei fondi coltivati
 - una produzione con marchio di qualità dei prodotti tipici locali
 - tutte le iniziative possibili per una fruizione del paesaggio agricolo e dei suoi prodotti favorendole anche in termini agrituristici.
8. Svolge le funzioni amministrative inerenti a:
 - a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
 - b) viabilità, traffico e trasporti;
 - c) tutela e valorizzazione dei beni culturali, della lingua sarda e dell'ambiente;
 - d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
 - e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
 - f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
 - g) servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
 - h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
 - i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.
9. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti;

ART. 9

L'Attività amministrativa

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di trasparenza ed economicità, di efficacia e di efficienza nonché di pubblicità e di massimo snellimento delle procedure, secondo modalità e termini previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al fine di assicurare lo snellimento dell'azione amministrativa e un livello ottimale di servizi ai cittadini.
2. Sono previste forme e principi idonei a rendere effettiva la partecipazione alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonché il più agevole possibile accesso alle istituzioni.
3. Ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno portato alla relativa determinazione.
4. L'Attività amministrativa del Comune si attua con l'organizzazione della struttura organica con articolazione in servizi. Al

vertice dei servizi sono preposti i responsabili.

ART.10

Informazione

1. Il Comune riconosce fundamentalmente l'istituto dell'informazione e cura a tal fine l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale.
2. Può relazionare sulla sua attività, organizzare conferenze, incontri, stabilire rapporti con gli organi di informazione anche audio visivi che consentano all'intera comunità locale la adeguata informazione

ART. 11

Servizi pubblici locali

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed erogazione di servizi ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

In economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale; a mezzo di istituzione; a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, a mezzo di società a responsabilità limitata anche a prevalente o totale capitale pubblico nonché a mezzo di altre forme di gestione previste dalla legge.

ART. 12

La potestà regolamentare del Comune

1. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni dello Statuto.
2. I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, adottati dal Consiglio, salvo l'adozione dei

regolamenti sull'organizzazione, di competenza della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

3. L'organo che adotta i regolamenti ha la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.
4. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. Entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione. I regolamenti debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART.13

Organi e funzioni del Comune

Sono organi del Comune:

- a) il Consiglio Comunale;
- b) la Giunta Comunale;
- c) il Sindaco.

ART.14

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione normativa e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio Comunale è organo dotato di autonomia organizzativa e funzionale
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione il raccordo con la programmazione regionale, statale e comunitaria.
4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

ART.15

Attribuzioni del consiglio

1. Compete al Consiglio Comunale, senza possibilità di delega ad altri organi:

- Deliberare gli statuti dell'ente e delle aziende speciali e la loro revisione;
- Approvare i regolamenti comunali eccetto i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che sono di competenza della giunta comunale;
- Stabilire i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Formulare i programmi generali e settoriali e le relazioni previsionali e programmatiche;
- Approvare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici secondo il disposto di legge.
- Approvare il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni;
- Approvare il conto consuntivo;
- Approvare i piani territoriali ed urbanistici ed i relativi strumenti esecutivi, i piani particolareggiati e i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi;
- Formulare pareri in merito alle competenze istituzionali
- Approvare le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- Deliberare l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- Determinare l'assunzione diretta dei pubblici servizi; la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; la concessione di pubblici servizi;
- Deliberare la partecipazione del Comune a società di capitali.
- Affidare attività o servizi, non rientranti tra quelli pubblici locali, a soggetti

pubblici e privati mediante convenzione;

- L'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- Stabilire gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- approvare delibere relative a contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissione di prestiti obbligazionari
- Deliberare le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari
- Definire gli indirizzi generali per la nomina e designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché effettuare la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune ovvero da esso dipendenti o controllati;
- Decidere sulle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dei consiglieri elettivi secondo le vigenti disposizioni di legge;
- Discutere ed affrontare gli indirizzi generali di governo, comunicati dal Sindaco, nella seduta successiva;
- Deliberare le nomine ed adottare ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale la legge stabilisca la specifica competenza del Consiglio;

- Istituire le commissioni consiliari, determinandone il numero e le competenze;
2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione;
 3. Nella commissione di indagine devono essere rappresentati proporzionalmente tutti i gruppi consiliari presenti in Consiglio. I membri delle commissioni sono designati autonomamente dai rispettivi gruppi consiliari;
 4. La commissione consiliare ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti del Comune afferenti l'indagine da svolgere e conclude con una relazione in cui sono riportate le distinte posizioni assunte da ciascun componente sui fatti accertati. La commissione può anche presentare due relazioni: una di maggioranza e una di minoranza;
 5. La relazione (o le relazioni) è sottoposta all'esame del Consiglio Comunale nei termini assegnati in sede di nomina delle commissioni per la valutazione di competenza;
 6. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART.16

Elezioni e durata

1. Il Consiglio Comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla legge dello Stato.
2. La durata, il numero dei Consiglieri e la loro composizione giuridica sono regolate dalla legge.
3. Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti

ed improrogabili. La valutazione della sussistenza dei presupposti dell'urgenza e della improrogabilità, compete al consiglio stesso.

4. Sono considerati atti urgenti ed improrogabili:
 - Le variazioni di bilancio ritenute urgenti;
 - La ratifica delle deliberazioni d'urgenza adottate dalla Giunta Comunale, i piani economico-finanziari che costituiscano presupposto per l'approvazione di progetti urgenti per i quali vi sono termini di scadenza;
 - Modifiche, integrazioni e chiarimenti richiesti da organi sovracomunali e/o eventualmente da Organi di Controllo e Vigilanza in merito a deliberazioni già adottate dal Consiglio.
 - Provvedimenti relativi alla trasformazione e soppressione di consorzi per i quali sia intervenuta diffida dal prefetto;

ART. 17

Scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale viene sciolto con Decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali:
 - a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
 - b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
 - impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;
 - dimissioni del Sindaco;
 - cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'Ente, dalla metà più uno dei componenti assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;

- riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio;
 - c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
 - d) nelle ipotesi in cui non si adotti lo strumento urbanistico generale entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi e in questo caso il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.
2. Nel caso di cui al comma 1 lettera c) l'Assessore Regionale degli Enti Locali provvede alla nomina di un commissario per la predisposizione del Bilancio non oltre il termine di venti giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del Bilancio stesso;
 3. in caso di decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
 4. Nei casi diversi da quelli previsti dai commi 2 e 3, il Prefetto nomina un commissario.

ART.18

Prerogative dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione.
 2. Essi rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.
 3. Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
 4. Hanno diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi stabiliti dal regolamento comunale.
 5. Hanno, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dal Comune stesso, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso ed utili all'espletamento del mandato.
6. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art.19 del presente statuto.
 7. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.
 8. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel Regolamento del Consiglio Comunale.
 9. I diritti stabiliti nei precedenti commi si esercitano con le modalità ed i limiti previsti dal relativo regolamento.
 10. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.
 11. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
 12. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.
 13. Tra i Consiglieri proclamati eletti assume la qualifica di Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale a' sensi dell'art. 73 del Tuel, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri a' sensi dell'art.73 comma 11 del Tuel D.lgs 267/2000.
 14. Le indennità dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.
 15. A ciascun Consigliere Comunale può essere attribuito dal Sindaco il compito di esaminare particolari problematiche con il compito di riferire al Consiglio Comunale ed eventualmente proporre al Consiglio Comunale atti di sua competenza. Tali

incarichi speciali sono limitati nel tempo e nell'oggetto e senza oneri finanziari per il Comune.

16. Il Comune solleva da ogni qualsiasi spesa legale e processuale il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, il Segretario e i Dipendenti Comunali che, in conseguenza di fatti ed atti relativi all'espletamento delle loro funzioni, si trovino personalmente coinvolti in procedimenti penali e civili di ogni stato e grado, quando il procedimento si sia concluso con sentenza di assoluzione passata in giudicato.
17. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
18. Il comportamento degli Amministratori deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione nel rispetto della distinzione fra le funzioni, competenze e responsabilità degli Amministratori e quelle proprie dei Dirigenti.
19. Con modalità da determinarsi nel regolamento del Consiglio Comunale può essere trasformato a richiesta il gettone di presenza in indennità di funzione.

ART. 19

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.
3. I Consiglieri che non raggiungano la soglia minima per la costituzione di un gruppo entrano a far parte di un unico gruppo misto.

4. Ai capigruppo consiliari sono comunicate, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, le deliberazioni della Giunta Comunale per l'attivazione dell'eventuale controllo preventivo di legittimità.
5. Ai capigruppo consiliari sono comunicati, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, gli elenchi delle determinazioni adottate dai Responsabili delle Aree nella quindicina precedente.
6. E' istituita, presso il Comune la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dal presente statuto. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.
7. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'ufficio protocollo del Comune.
8. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Consiglio Comunale e dal regolamento sulla disciplina di accesso agli atti amministrativi.

ART.20

Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo concorre a definire la programmazione dei lavori del Consiglio e a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività dell'assemblea.
2. La conferenza dei capigruppo è equiparata ad ogni effetto di legge alle commissioni consiliari.
3. Il regolamento disciplina le relative attribuzioni e le modalità di funzionamento

ART. 21

Cessazione dalla carica di Consigliere

1. I Consiglieri Comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per

decadenza e dimissioni.

2. I Consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.
3. A tale riguardo il Sindaco entro giorni trenta dalla data dell'ultima seduta nella quale il Consigliere è risultato assente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.
4. Ogni Consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative della propria assenza, nonché fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data del ricevimento.
5. Trascorso quest'ultimo termine il Consiglio Comunale, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere, pronuncia la decadenza.
6. Inoltre, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, anche nei casi in cui ricorrano impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplate dalla legge.
7. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, il Sindaco e i componenti del Consiglio e della Giunta possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
8. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente, nell'ordine temporale di presentazione.

Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni,

deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del D.lgs 267/2000

9. Nel caso di sospensione dalla carica di un Consigliere ai sensi dell'art.59 del Dlgs 18/8/2000 il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla sua temporanea sostituzione affidando la supplenza, per l'esercizio delle funzioni di Consigliere, al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.
10. Durante il periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione, ovvero non sia convalidata la sostituzione, non sono computati al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

ART.22

Prima adunanza e convocazione

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.
2. Nel corso della seduta di insediamento il Consiglio procede ai seguenti adempimenti:
 - a. convalida degli eletti
 - b. giuramento del Sindaco
 - c. comunicazione da parte del Sindaco delle nomine concernenti le cariche

di Vice Sindaco e di Assessore

3. L'adunanza è presieduta dal Sindaco.
4. Entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data del suo insediamento sono presentate dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
5. Con cadenza annuale entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio Comunale provvede a verificare tali linee unitamente allo stato di attuazione dei programmi. È facoltà del Consiglio di provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato del Sindaco le linee programmatiche.

ART. 23

Convocazione del Consiglio Comunale

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono, comunque, ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal regolamento che detta, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e discussione delle proposte. Il regolamento indica, altresì, il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati all'Ente, senza computare il Sindaco.

5. Il Sindaco, assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

ART.24

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta riservata.
3. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale, il Consiglio Comunale può essere convocato, relativamente alla discussione su tali argomenti, in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini, con diritto di parola

ART. 25

Adunanze e deliberazioni

1. Il regolamento del Consiglio Comunale fissa il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute che non potrà essere inferiore ad un terzo dei Consiglieri assegnati non computando a tal fine il Sindaco.
2. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi a deliberazione del Consiglio spetta al Sindaco, alla Giunta e ai Consiglieri, e ai Responsabili. Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta e questione estranea all'ordine del giorno o su proposte che non siano state depositate a disposizione dei Consiglieri nei termini fissati dal regolamento, o su proposte che non abbiano riportato i prescritti pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000, tranne l'ipotesi di punto all'ordine del giorno aggiuntivo, deliberato all'unanimità da tutti i Consiglieri assegnati, che devono necessariamente essere presenti, Sindaco compreso, nell'ipotesi in cui non siano necessari i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000.

3. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
4. Le adunanze consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
5. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui il regolamento stabilisce la votazione segreta.
6. Il regolamento interno disciplina, per quanto non previsto nella legge e nel presente statuto, i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della maggioranza per l'adozione delle deliberazioni.
7. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario Comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza.
8. Per l'approvazione del bilancio di previsione è richiesta la presenza della metà dei Consiglieri assegnati al Comune, anche nella seduta di seconda convocazione.
9. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

ART. 26

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale, provvede alla costituzione delle Commissioni consiliari previste dalle leggi dello Stato, della Regione, nonché da disposizioni di organi sovracomunali, da nominarsi secondo le disposizioni in materia.
2. Il Consiglio Comunale può costituire Commissioni Consiliari a puro titolo consultivo e gratuito.
3. La composizione delle commissioni è disciplinata dal Regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 27

Regolamento del Consiglio Comunale

1. Le procedure inerenti all'attività del Consiglio Comunale nelle materie indicate nel presente Statuto e nelle norme di legge ad esso sovraordinate nonché le procedure di svolgimento delle sedute, sono disciplinate in apposito regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 28

Il Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita della collettività, di far loro conoscere il funzionamento della macchina comunale attraverso il rapporto diretto con essa, può promuovere l'elezione del "Consiglio Comunale dei ragazzi".
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare, in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del "Consiglio Comunale dei ragazzi" sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 29

La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune con competenza generale.
2. Esercita, altresì, funzioni di promozione, di iniziativa, di attuazione degli indirizzi

ART. 30

Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco e opera attraverso deliberazioni collegiali.

- | | |
|---|--|
| <p>2. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede.</p> <p>3. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la Giunta è convocata e presieduta dal Vice Sindaco o, in assenza anche di quest'ultimo, dall'Assessore anziano per età.</p> <p>4. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale o dei Responsabili;</p> <p>5. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.</p> <p>6. Compete alla Giunta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dare esecuzione ai provvedimenti del Consiglio; • elaborare le linee di indirizzo e predisporre le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio; • assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento; • modificare le tariffe, ed elabora proposte al Consiglio per la determinazione di quelle nuove; • proporre i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone; • predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il conto consuntivo che devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno 30 giorni prima della data prevista per la convocazione del Consiglio; • approvare lo schema del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici secondo il disposto di legge; • adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali approvati dal Consiglio, nel rispetto degli indirizzi fissati; • adottare i regolamenti sull'ordinamento | <p>degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e sullo stato giuridico; approvare le piante organiche e le relative variazioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> • disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, laddove questi non siano relativi ad immobili, nel qual caso la competenza è del Consiglio; • fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum e istituire l'Ufficio Comunale per le elezioni; • Fissare le linee guida della contrattazione decentrata, individuare la delegazione trattante di parte pubblica, e, concluso l'iter della contrattazione autorizzare il presidente della delegazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo; • Decidere in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente; • Approvare i Peg; • deliberare, nei casi d'urgenza, le variazioni di bilancio, salvo ratifica nei sessanta giorni successivi pena decadenza ai sensi dell'Art.42 comma 4 del D.lgs 18/8/2000 n. 267 ; • deliberare gli storni di fondi con le modalità e limiti previsti dal regolamento di contabilità; • provvedere all'approvazione ed esecuzione dei progetti di opere pubbliche, sempre che esistano concreti mezzi di finanziamento; • deliberare la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; • attuare le deliberazioni adottate dal Consiglio in materia di servizi pubblici, enti, aziende ed organismi istituiti dal comune e da esso dipendenti o sovvenzionati, provvedendo agli adempimenti di vigilanza, anche sulle società a partecipazione comunale con l'osservanza degli indirizzi stabiliti dal Consiglio; • deliberare in materia di liti attive e |
|---|--|

passive, in materia di transazioni e rinunce non riguardanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio;

ART. 31

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e dagli Assessori tra cui il Vice Sindaco nominati dal Sindaco fra i Consiglieri Comunali e/o fra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
2. Il numero degli Assessori all'atto della revisione del presente statuto è composto da n.6 Assessori, giusta disposizione dello statuto vigente. Il numero degli Assessori sarà adeguato alle norme di legge stabilite in materia dallo Stato e dalla Regione, secondo quanto in esse contemplato..
3. Non possono far parte della Giunta i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
4. I componenti della Giunta competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

ART. 32

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge, ed è componente del Consiglio Comunale. Il Sindaco è organo monocratico del Comune e lo rappresenta ufficialmente.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione.
3. Nell'esercizio esterno delle sue prerogative, indossa a tracolla la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, che costituisce il suo distintivo.

4. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco, non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. Il terzo mandato del Sindaco è ammesso se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

ART. 33

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio. La discussione sulla comunicazione del Sindaco non dà luogo ad alcun voto consiliare, la sostituzione dell'Assessore dimissionario e revocato deve avvenire entro 15 gg. dal provvedimento di revoca o dalla acquisizione al protocollo delle dimissioni dell'Assessore, salvo il caso in cui le funzioni delegate all'Assessore vengano avocate dal Sindaco ad interim. In tal caso non vi sono limiti di 15 gg. per la sostituzione.
3. Le adunanze sono convocate dal Sindaco o in caso di assenza e/o impedimento dello stesso, dal Vice Sindaco ed in assenza anche di quest'ultimo dall'Assessore più anziano di età.
4. La Giunta rimane in carica fino alla proclamazione dell'eletto alla carica di Sindaco.

ART. 34

Cessazione dalla carica di Assessore

1. L'Assessore cessa singolarmente dalla carica per dimissioni, decadenza, rimozione o decesso.
2. In caso di cessazione dalla carica di uno o

più Assessori, il Sindaco provvede alla loro sostituzione e comunica le nuove nomine al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.

ART. 35

Revoca degli Assessori

1. L'Assessore può essere revocato dal Sindaco con provvedimento motivato.
2. La revoca è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale, nella seduta immediatamente successiva.
3. In caso di revoca di uno o più Assessori, il Sindaco provvede alla loro sostituzione e comunica le nuove nomine al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva, fatto salvo il caso di funzioni ad interim.

ART. 36

Divieto di incarichi e consulenze

1. Agli Assessori, al Sindaco e ai Consiglieri, è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso il Comune o enti ed istituzioni dipendenti comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
2. Per gli incarichi o consulenze di cui al comma 1° ricevuti prima della elezione e tuttora in corso, qualora non determinano la ineleggibilità, devono essere presentate le dimissioni o le rinunce entro il termine di giorni dieci dalla convalida della elezione. La mancanza di dimissioni o di rinuncia comporta la dichiarazione di decadenza dalla carica di Consigliere Comunale.
3. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

ART. 37

Decadenza della Giunta

1. La Giunta Comunale decade:
 - In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco;
 - A seguito della approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'art.40.
 - Qualora si proceda allo scioglimento del Consiglio Comunale per le cause previste dall'art. 141 Dlgs. 267/2000.

ART. 38

Attività e funzionamento della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. L'attività è diretta e coordinata dal Sindaco, che stabilisce gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno.
3. Su invito del Sindaco possono prendere parte alle sedute, con funzioni di consulenza sugli argomenti da trattare, funzionari ed esperti.
4. Ferme restando le competenze dell'organo collegiale, agli Assessori può essere delegata dal Sindaco, in forma permanente o temporanea, la sovrintendenza su singoli affari o su materie omogenee e la facoltà di emanare atti con rilevanza esterna, per l'attuazione degli indirizzi di governo dell'amministrazione. Le avvenute attribuzioni sono comunicate al Consiglio Comunale.
5. Gli Assessori assumono la responsabilità politico – amministrativa di indirizzo – controllo e sovrintendenza delle materie cui sono preposti.
6. Le sedute della Giunta Comunale, di norma riservate, sono valide con la presenza della metà dei componenti.
7. Le deliberazioni sono valide quando

ottengono la maggioranza dei voti dei presenti.

8. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o, in sua assenza, quello del Presidente della seduta.
9. Il Sindaco attribuisce ad uno degli Assessori le funzioni di Vice Sindaco al fine di assicurare la sostituzione del Sindaco in caso di assenza, impedimento o vacanza per altri motivi.
10. In mancanza del Sindaco o del Vice Sindaco svolge le relative funzioni l'Assessore più anziano di età.
11. La Giunta Comunale risponde del proprio operato al Consiglio Comunale e gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti emanati nell'ambito delle rispettive competenze.

ART. 39

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
3. Alle sedute della Giunta può intervenire il Revisore dei Conti su esplicito invito del Sindaco o su motivata richiesta dello stesso la cui presenza viene riportata a verbale negli atti deliberativi adottati.
4. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della determinazione adottata, salvo i casi di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 241/90.
5. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi dal presente Statuto e dai regolamenti.

ART.40

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni del Sindaco.
2. Il Sindaco, e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
3. La mozione di sfiducia deve essere presentata al Sindaco e/o Segretario Comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati (su 16 Consiglieri=n.6 Consiglieri) senza computare a tal fine il Sindaco. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia votata per appello nominale da parte della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, comporta la cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta.

Qualora non si provveda alla convocazione del Consiglio nei termini indicati vi provvede il Prefetto.

ART. 41

Dimissioni-Decadenza-Decesso-Sospensione-Rimozione o Impedimento del Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59 del Dlgs 18/8/2000 n°267.

ART. 42

Funzioni e competenze

1. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione del Comune.
2. Egli rappresenta l'Ente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta.
3. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

Conferisce, ove lo ritenga, delega delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori dandone comunicazione e al Consiglio Comunale.

4. Al Sindaco in particolare compete:

- La convocazione del Consiglio Comunale e la Presidenza del Consiglio Comunale;
- La convocazione della Giunta Comunale e la presidenza della Giunta Comunale,
- La fissazione dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale e la data della riunione;
- La fissazione dell'ordine del giorno della Giunta Comunale e la data della riunione;
- La rappresentazione dell'Ente anche in giudizio;
- Promuove davanti all'autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie;
- Coordina e dirige l'attività della Giunta e degli Assessori;
- Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti;
- Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
- Coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i rispettivi responsabili, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- Provvede, nei modi e forme indicati dalla legge, alla nomina ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- Convoca i comizi per i referendum comunali;
- Nomina, ove non vi sia figura dirigenziale, i responsabili degli uffici e dei servizi secondo modalità e procedure

stabilite nel regolamento di organizzazione.

- Attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, di alta specializzazione o dell'area direttiva, anche a carattere temporaneo e particolare ed al di fuori della dotazione organica, secondo modalità, procedure e limiti stabiliti dal richiamato regolamento, sulla base dei principi fissati dalla legge.
- Attribuisce e definisce gli incarichi per le collaborazioni esterne, secondo le modalità e i criteri stabiliti nel regolamento e nel rispetto dei principi del decreto legislativo n. 29/93 e art.110 del Dlgs 267/2000 (forse da cassare)
- Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti;
- Applica le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate;
- Promuove gli accordi di programma;
- Attribuisce le funzioni di messo comunale.
- Emanare le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica quale rappresentante della comunità locale. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni il Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti

5. Gli atti emessi dal Sindaco si distinguono in:

- Ordinanze emanate ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.lgs 267/2000, in casi di emergenza sanitaria, igiene pubblica e ordine pubblico;
- Decreti in tutti gli altri casi.

ART. 43

Altre attribuzioni

1. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

- Alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti

domandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva e di statistica, esercitando, altresì, le funzioni relative a detti servizi;

- Alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- Allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ove non siano istituiti commissariati di polizia;
- Alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;

2. Il Sindaco, altresì, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali all'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia, polizia locale e veterinaria, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

3. In caso di emergenza collegata con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico acustico o in presenza di circostanze straordinarie il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e di intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

ART. 44

Giuramento e distintivo

1. Il Sindaco, proclamato eletto, presta giuramento dinanzi al Consiglio, nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione italiana secondo i principi di cui agli artt. 91 e 93 della Costituzione.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

ART. 45

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è designato dal Sindaco tra gli Assessori, contestualmente alla nomina della Giunta.
2. Sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o in caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni.
3. In mancanza del vice Sindaco esercita le relative funzioni l'Assessore più anziano di età.

ART. 46

Nomina e designazione di rappresentanti

1. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente incarico, il Sindaco provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e nel rispetto delle incompatibilità previste, alla nomina ed alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società dipendenti, controllate o partecipate dal Comune, dandone successiva comunicazione al Consiglio.
2. Per la nomina e la designazione, di norma, saranno garantite le pari opportunità.
3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco decadono con il decadere del medesimo Sindaco.
4. Per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge, si applica il principio della maggioranza relativa, per cui risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il più anziano di età. Nei casi in cui il Consiglio procede alla nomina di cui al presente comma, deve essere garantita la rappresentanza dei due sessi, nel rispetto, ove possibile, del principio delle pari opportunità. Laddove vi siano due rappresentanti, uno dei nominati o dei designati, deve far parte della minoranza.

TITOLO III°

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART.47

Istituti

1. Sono istituti della partecipazione:
 - a) L'iniziativa popolare;
 - b) Gli organismi di partecipazione e consultazione;
 - c) Il referendum consultivo;
 - d) La partecipazione al procedimento amministrativo;
 - e) L'azione popolare;
 - f) Il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi;

CAPO II

INIZIATIVA POPOLARE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

ART. 48

L'iniziativa popolare

1. Tutti i cittadini residenti, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare, nel campo dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dello sviluppo del territorio, proposte di interventi di interesse generale, alle quali sarà data risposta scritta nel termine di giorni trenta/sessanta dalla presentazione. Possono altresì presentare istanze e

petizioni per chiedere provvedimenti o prospettare l'esigenza di comuni necessità.

2. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale entro gg.30, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.
3. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente alla petizione è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 persone, ciascun Consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

ART. 49

Organismi di partecipazione e consultazione e rapporti con le stesse

1. Il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative. A tal fine:
 - garantisce la presenza di rappresentanti delle associazioni negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune.
 - Patrocina le iniziative e le manifestazioni di interesse collettivo dalle stesse organizzate
 - Istituisce un Albo nel quale iscrivere a domanda le organizzazioni di volontariato e le associazioni presenti e operanti nel territorio. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Albo è necessario che le Organizzazioni e/Associazioni depositino in Comune copia dello statuto, appositamente registrato, e comunichino la sede il nominativo del legale rappresentante e tutti i dati identificativi della stessa. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con il dettato costituzionale, con le norme vigenti e il presente Statuto o aventi fini di lucro. Ciascuna associazione iscritta ha diritto ad accedere ai dati di carattere generale di cui è in possesso

l'Amministrazione, attraverso le comuni fonti di informazione messe a disposizione, con la sola finalità di accrescere le proprie conoscenze in funzione delle attività esercitate e salvo le limitazioni previste dalla legge sull'accesso agli atti e sulla privacy.

Le associazioni possono, anche, essere consultate dall'Amministrazione comunale su iniziative di valenza generale.

CAPO III

REFERENDUM

ART. 50

I referendum

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi, di propria iniziativa o su richiesta di almeno il 45% della popolazione, nelle materie di esclusiva competenza comunale, indicando il requisito referendario in maniera chiara e univoca.
2. Non è ammesso referendum per le seguenti materie: Statuto, Regolamento del Consiglio, entrate tributarie e tariffe, piani urbanistici generali, atti di esecuzione di norme legislative.
3. La raccolta delle firme per la richiesta di Referendum è effettuata su moduli predisposti dai comitati promotori e validati dal Segretario Comunale, sui quali è indicato il quesito ed il nome dei cittadini promotori.
4. I Referendum consultivi vengono effettuati non più di una volta all'anno, nel periodo compreso fra il 1° aprile ed il 30 giugno, purchè non in coincidenza con altre consultazioni elettorali. Nel caso in cui nel predetto periodo siano fissate consultazioni elettorali la data di svolgimento sarà differita a data prossima successiva. La data di svolgimento è fissata con decreto del Sindaco.

5. Per la costituzione dei seggi e degli Uffici Elettorali si applicano le disposizioni per l'elezione del Consiglio Comunale.
6. Presso l'ufficio elettorale è costituito l'Ufficio per il Referendum, composto da tre garanti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio Comunale unitamente a tre supplenti, i quali esercitano le funzioni in caso di impedimento dei titolari. L'Ufficio per il Referendum, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dalle sezioni, procede, in pubblica adunanza, all'esame e alla decisione dei reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, al riesame dei voti contestati, all'accertamento del numero complessivo degli elettori e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum. L'Ufficio per il referendum conclude le operazioni con la proclamazione del risultato.
7. La proposta referendaria è approvata se alla votazione ha partecipato almeno la metà più uno degli elettori e se ha conseguito il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
8. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato l'Organo competente adotta i provvedimenti conseguenti.

CAPO IV

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 51

Diritto di partecipazione

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, ovvero di opportunità, sono tenuti a comunicare, con le modalità previste dal successivo articolo, l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge devono intervenire.
2. Ove parimenti non sussistano le ragioni di

impedimento di cui al precedente comma la notizia dell'inizio del procedimento è comunicata, altresì, ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari, individuati o facilmente individuabili, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, legalmente riconosciuti, qualora dal provvedimento possa loro derivare un pregiudizio.
4. I soggetti di cui ai precedenti commi hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, con l'obbligo di valutazione qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

ART. 52

Comunicazione

1. Il Comune, secondo le norme previste dal regolamento, provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
 - a) l'oggetto del procedimento promosso;
 - b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa gli elementi di cui al precedente comma debbono essere resi noti mediante forme di pubblicità idonee.

CAPO V

AZIONE POPOLARE

ART. 53

L'azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere, in qualsiasi sede giudiziaria, le azioni ed i ricorsi che spettino al Comune.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso salvo che il Comune, costituendosi in giudizio, abbia aderito alle azioni o ricorsi promossi dall'attore. In tal caso le spese saranno a carico del Comune.

CAPO VI

IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE AGLI ATTI

AMMINISTRATIVI ED ALLE STRUTTURE E SERVIZI

ART. 54

Diritto di accesso

1. Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento corretto ed imparziale, riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.
2. Ai fini del presente articolo è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli enti ed aziende dipendenti nonché dei concessionari di pubblici servizi.

4. Esso si esercita concretamente mediante esame ed estrazione di copie dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, previo pagamento del costo di riproduzione, nonché dei diritti di ricerca e di visura e fatte salve le disposizioni in materia di bollo.
5. Il Comune assicura, altresì, col relativo regolamento, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

ART. 55

Limiti al diritto di accesso

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione da parte del responsabile del procedimento, che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo, comunque, agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere le loro posizioni giuridiche.

ART. 56

Diritto all'informazione

1. Gli atti amministrativi sono pubblici.
2. Nell'ambito dei principi generali fissati, il regolamento comunale stabilisce le forme di pubblicità che, oltre alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, nei modi previsti dalla legge, ed alla notificazione ai diretti interessati, rendendo effettiva la conoscenza degli atti amministrativi di interesse generale al più ampio numero di cittadini.
3. Il Comune prevede l'istituzione di apposito ufficio al fine di garantire a tutti i cittadini, singoli o associati, l'accesso alle informazioni relative alle strutture ed ai servizi dell'ente, nonché all'attività

amministrativa ed in particolare all'esatta informazione sullo stato degli atti e delle procedure sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che, comunque, li riguardino.

4. Il diritto è esteso, in generale, a tutte le informazioni di cui l'amministrazione comunale è in possesso, ivi compresa la consultazione delle raccolte della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, del *Bollettino Ufficiale* della Regione e dei regolamenti comunali.

TITOLO IV

CAPO I

ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE

ART. 57

Principi generali amministrativi

1. L'attività amministrativa e regolamentare del Comune è ispirata ai principi stabiliti dal presente statuto, privilegiando, in conformità al dettato normativo, la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo, per esigenze di carattere unitario, spettante agli organi elettivi e riservando quella gestionale-amministrativa alla responsabilità della sfera burocratica dirigenziale, per l'attuazione degli obiettivi secondo i termini di efficienza ed efficacia dell'azione, nonché di produttività. Essa è improntata inoltre ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) un'attribuzione di responsabilità strettamente collegata al grado di autonomia decisionale e un'individuazione della produttività e del grado di efficienza dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) il superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità e della massima collaborazione fra uffici.

d) favorire l'avvicinamento del cittadino alla p.a. attraverso lo studio, la conoscenza dei bisogni collettivi avendo di mira un elevato grado di soddisfazione per l'utenza.

2. Nell'azione amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente statuto, nonché di buon andamento e imparzialità, il comune assicura il diritto di informazione, lo snellimento e semplificazione delle procedure per il miglioramento dell'organizzazione e dei servizi.

ART. 58

Organizzazione della struttura organica.

1. la struttura organica dell'Ente si articola in servizi.
2. Al vertice dei servizi sono preposti i responsabili, i quali possono essere nominati, ricorrendone i presupposti di legge, anche a contratto a tempo determinato di diritto pubblico, a' sensi dell'art. 110 del Tuel D.lgs 267/2000.
3. L'organizzazione burocratica è improntata a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità ed economicità di gestione e si fonda su principi di partecipazione, trasparenza, efficacia, efficienza, imparzialità, professionalità, responsabilità e su quello della separazione tra funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi, e funzioni di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti in primis ai dirigenti ed al personale gerarchicamente articolato per funzioni e competenze.

ART. 59

Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale/Generale, dipendente dal Ministero dell'Interno, ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali giusta disposizioni contenute nell'art.7, comma 31 ter del D.L. 31/5/2010 n.78 convertito con modificazioni

in legge 30/7/2010 n.122, è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, ed è scelto tra gli iscritti all'apposito albo.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale/Generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Le funzioni del Segretario Comunale/Generale sono stabilite dalla legge.

ART. 60

Responsabilità della struttura organica

1. Ai Responsabili compete l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi; gli stessi esercitano attività di coordinamento. Essi sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
2. Ai Responsabili compete la direzione degli uffici e dei servizi e l'adozione degli atti anche di rilevanza esterna, che non siano riservati agli organi elettivi.
3. I responsabili nell'esercizio delle funzioni loro attribuite possono rappresentare l'Amministrazione Comunale presso Enti ed Organismi Sovracomunali, Provinciali, Regionali e Statali. Essi inoltre hanno la rappresentanza giuridica dell'Ente in relazione agli atti e provvedimenti di natura gestionale dei quali abbiano la competenza. Ai Responsabili competono tutte le funzioni stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, quali:
 - la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
 - la stipulazione dei contratti;
 - gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni

anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

- l'emanazione, in presenza di atto generale di indirizzo da parte dell'Amministrazione in materia di circolazione stradale, delle ordinanze in materia di codice della strada di cui agli artt.6 e 7 del Dlgs 285/1992 e successive modificazioni, in assenza dell'atto generale di indirizzo tali competenze rimarranno in capo al Sindaco
- l'emanazione, in presenza di atto generale di indirizzo da parte dell'Amministrazione in materia di circolazione stradale, delle ordinanze in materia di codice della strada di cui agli artt.6 e 7 del Dlgs 285/1992 e successive modificazioni, in assenza dell'atto generale di indirizzo tali competenze rimarranno in capo al Sindaco.

ART. 61

Diritti e doveri dei Dipendenti

1. I Dipendenti Comunali inquadrati in ruoli organici svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni Dipendente Comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di propria competenza finalizzati al raggiungere gli obiettivi assegnati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

CAPO II

LA RESPONSABILITA'

ART. 62

Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori e i Dipendenti Comunali

sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Responsabile del Servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un Responsabile di Servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

ART. 63

Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori, il Segretario, e i Dipendenti Comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore, dal Segretario o dal Dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste responsabilità sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'Amministratore o il Dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
3. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 64

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque abbia parte, senza legale autorizzazioni, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO V°

CAPO I

SERVIZI PUBBLICI

ART. 65

Servizi Pubblici Comunali

1. I servizi pubblici gestiti dal Comune hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. La loro erogazione deve essere uniformata progressivamente a principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficacia ed efficienza.
2. Il Comune provvede alla gestione di tali servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di società per azioni o di società a responsabilità limitata a totale o a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la

partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, allorché si tratti di servizi pubblici riservati in via esclusiva al Comune. Il Comune può altresì partecipare a società per azioni o a responsabilità limitata, anche a capitale minoritario, per la gestione dei servizi;

- e) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - f) a mezzo di convenzioni o altre forme associative con enti;
 - g) a mezzo delle autonome iniziative dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
 - h) in ogni altra forma consentita dalla legge.
3. Per la gestione dei servizi pubblici il Comune prevede appositi regolamenti che devono, tra l'altro, individuare idonei strumenti per la valutazione della qualità dei servizi, le procedure di reclamo, l'informazione degli utenti, l'irrogazione delle sanzioni.
 4. Le tariffe dei servizi pubblici devono tendenzialmente essere improntate a criteri di economicità, tenuto conto della natura imprenditoriale della gestione, salvi naturalmente i limiti posti dalla normativa vigente e salva la facoltà di particolari disposizioni a favore di determinate categorie.

ART. 66

Gestione dei servizi pubblici locali a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata

1. Per la gestione dei servizi pubblici locali, possono essere costituite società per azioni o a responsabilità limitata, anche senza vincolo della proprietà maggioritaria, con altri enti pubblici locali e soggetti privati, con l'osservanza dei criteri direttivi desunti dalla normativa vigente.
2. Lo schema dell'atto costitutivo e dello statuto delle società di cui al comma precedente sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale. L'atto costitutivo e

lo statuto devono comunque assicurare la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione. A tale fine il Comune indica i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e considera gli interessi dei consumatori e degli utenti. I Consiglieri e gli Assessori Comunali possono essere nominati, quali rappresentanti del Comune, negli organi di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata con partecipazione del Comune.

3. Il Comune, nella persona del Sindaco o di un Assessore o di un Consigliere, partecipa all'assemblea degli azionisti nella società per azioni. Il Sindaco o il suo delegato, al fine di garantire il necessario controllo sui livelli di efficacia della Società per azioni e le possibili compatibilità tra interessi della collettività ed interessi della società per azioni, definisce, insieme ai rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione della società per azioni, gli obiettivi strategico-politici.

ART. 67

Forme associative e di Collaborazione

1. Il Comune può adottare forme associative per la gestione dei servizi pubblici.

Tali forme sono:

- a) le convenzioni
- b) i consorzi
- c) gli accordi di programma

ART. 68

Esercizio di pluralità di funzioni Unione di Comuni

1. Nell'intento dello svolgimento di pluralità di funzioni in forma congiunta con comuni contermini, il Comune può aderire all'Unione di Comuni
2. Il Comune approva lo Statuto dell'Unione con le modalità previste per l'approvazione dello Statuto dell'Ente.

3. Il Comune, ove lo ritenga opportuno e vantaggioso, affida all'Unione lo svolgimento di funzioni secondo la disciplina organizzativa regolamentare adottata dall'Unione.

TITOLO VI°

CAPO I

RAPPORTI TRA ENTI

ART. 69

Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, la durata, le funzioni ed i servizi oggetto delle stesse, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione. Le convenzioni possono inoltre prevedere la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

ART. 70

Istituzioni

1. L'istituzione, organismo strumentale del Comune, viene costituita quando le dimensioni e la natura del servizio ne rendono conveniente la creazione, sotto il profilo organizzativo, economico e della qualità del prodotto finale
2. Il Consiglio Comunale procede alla costituzione di istituzioni indicandone la dotazione di beni patrimoniali, i mezzi finanziari ed il personale, e ne definisce, mediante apposito regolamento, gli indirizzi specifici e le modalità di funzionamento. Il regolamento disciplina, in particolare, la costituzione degli organi, la struttura organizzativa, gli atti fondamentali da sottoporre alla approvazione della Giunta Comunale, le modalità per l'esercizio della vigilanza, le forme specifiche di controllo dei risultati di gestione e di verifica economico – contabile, i criteri per la copertura degli eventuali costi sociali
3. L'istituzione ha autonomia gestionale e contabile. Garantisce la realizzazione dei fini sociali e degli obiettivi specifici che le sono propri. Ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti
4. Sono organi dell'istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore
5. Il consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di controllo, secondo quanto previsto dal regolamento dell'istituzione
6. I componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Sindaco secondo criteri di competenza politico – amministrativa, specificati nell'atto della nomina. Devono possedere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale ma non ricoprire, presso il

Comune, le cariche di Consigliere comunale e/o di Assessore

7. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, nonché le modalità di funzionamento dell'organo
8. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento
9. Il Presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio e adotta, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione
10. Il direttore dell'istituzione è nominato dal Sindaco con le modalità previste dal regolamento
11. Al Direttore dell'istituzione è attribuita la responsabilità della gestione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

ART. 71

Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati.
 - b) lo statuto del consorzio.

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un consorzio. 3. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale. 4. Lo statuto del consorzio stabilisce la composizione ed il funzionamento degli organi e la ripartizione delle competenze. 5. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto ed effettivamente conferita. 6. L'assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio, previsti dallo statuto del medesimo. 7. Il consiglio di amministrazione è eletto dall'assemblea secondo le disposizioni contenute nello statuto del consorzio. 8. Ai consorzi che gestiscono attività che presentano rilevanza economica e imprenditoriale, nonché ai consorzi per la gestione dei servizi sociali se previsto nel rispettivo statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali. | <p>interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Il Sindaco approva con proprio atto formale, dandone informazione al Consiglio Comunale, l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate. Il testo dell'accordo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza. 5. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni. 6. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, dandone informazione al Consiglio Comunale, ed assicura la collaborazione del Comune in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare. 7. Per l'attuazione degli accordi suddetti si applicano le disposizioni stabilite dalla legge. |
|--|---|

ART. 72

Accordi di programma

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria in materia del Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti cd ogni altro adempimento connesso. 2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni | <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Comune può esercitare la facoltà di aderire a forme di associazionismo tra Amministrazioni Comunali, di norma contermini, e coincidenti con l'ambito territoriale e amministrativo per lo svolgimento di funzioni e servizi |
|---|---|

ART. 73

La adesione alle Unioni di Comuni

amministrativi e per l'attuazione di iniziative in forma associata, dove ciascun comune mantiene la propria identità. Tali forme di associazionismo costituiscono le "Unioni di Comuni".

2. Obiettivo del Comune all'interno dell'Unione deve essere principalmente quello di conseguire una adeguata cooperazione tra i Comuni aderenti ed un assetto interorganizzativo capace di ampliare i bacini di utenza rispondendo in maniera efficiente alla domanda specifica della cittadinanza, rendendo possibile l'attivazione e la gestione di servizi che di fatto necessitano di un numero ampio di destinatari finali, con il conseguimento di un contenimento della spesa di gestione, quali potrebbero configurarsi i servizi di natura sociale-culturale-sanitario e ambientale, urbanistico e assetto e gestione del territorio, della viabilità e delle infrastrutture.
3. lo svolgimento dei servizi potrà essere anche trasferito all'Unione di Comuni.
4. Il trasferimento dei servizi comporta il trasferimento di tutte le competenze, delle risorse economiche, strumentali, funzionali e del personale del servizio stesso, fermo restando lo svolgimento in loco delle funzioni operative della struttura burocratica.
5. lo svolgimento associato di servizi ed il trasferimento dei servizi, saranno disciplinati da apposito atto convenzionale da approvarsi a cura del Consiglio Comunale, da firmarsi fra le parti.

TITOLO VII°

CAPO I

ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 74

Finanza e contabilità

1. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il

Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva e ha un proprio demanio e patrimonio.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione e al bilancio pluriennale, deliberato dal Consiglio Comunale, osservando i principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio economico-finanziario e pubblicità.
3. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto della gestione, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio. Dei beni di proprietà del Comune viene tenuto un esatto inventano costantemente aggiornato.
4. Il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e gli altri documenti contabili, dovranno favorire una lettura per programmi e obiettivi affinché siano consentiti oltre al controllo finanziario e contabile anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

ART. 75

Tributi comunali

1. Nell'ambito della finanza pubblica, la legge riconosce al Comune autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Nell'ambito della legge è riconosciuta, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

ART. 76

Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio Comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, che rispettino i principi della concorrenza.

2. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

ART. 77

Organo di revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore, eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto, secondo le disposizioni di legge vigenti.
2. La durata in carica del Revisore e le prerogative di detta figura sono disciplinate dalla legge.

ART. 78

Rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto di bilancio ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta Comunale, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. L'organo di revisione economico-finanziaria attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il collegio/revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale nei termini di legge, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei componenti assegnati.

ART. 79

Contratti

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposite determinazioni del responsabile del procedimento di spesa adottata in conformità agli indirizzi generali formulati dall'organo politico:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, conformi alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello stato e le ragioni che ne sono alla base.
2. Il Comune osserva le procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
3. Le norme per la disciplina dei contratti, lavori e servizi, anche in economia, sono stabilite con apposito regolamento, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.

ART. 80

Controllo della gestione

1. Con apposite norme stabilite dal regolamento di contabilità, il Consiglio Comunale definisce linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione deve consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi,

sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

TITOLO VIII°

CAPO I

NORME FINALI

ART. 81

Approvazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato nella sua interezza normativa dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni. Lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il doppio voto favorevole deve essere espresso sul medesimo testo, senza alcuna possibilità di presentazione di ulteriori emendamenti.

ART. 82

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto è approvato dal Consiglio Comunale. Nel rispetto dell'ordinamento generale e dei principi fissati dalla legge, costituisce nel proprio ambito una fonte normativa primaria.
2. Divenuta esecutiva la deliberazione che lo approva, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta Ufficiale degli Statuti.

3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio.
4. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative idonee ad assicurare la più ampia divulgazione dello statuto all'interno della comunità di Domusnovas.
5. L'entrata in vigore del presente statuto abroga tutte le norme previgenti con esso incompatibili, salvo quelle per le quali la legge disponga tempi diversi per la cessazione di efficacia.
6. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nei regolamenti comunali incompatibili con il presente Statuto
7. E' abrogato lo Statuto Comunale adottato con deliberazione C.C. n° 38 del 26/9/2001.

ART. 83

Revisione dei regolamenti

1. Contestualmente all'entrata in vigore dello statuto o delle sue variazioni, gli organi competenti avviano una revisione generale dei regolamenti di emanazione comunale in vigore nel Comune, allo scopo di adeguarne e coordinarne le disposizioni ai principi statutari.
2. Per quanto non incompatibili con le norme statutarie continuano a rimanere in vigore, fino all'approvazione dei nuovi regolamenti, le disposizioni regolamentari precedenti.

ART. 84

Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive e sostitutive, nonché l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso lo statuto o la sua modifica sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza dei

componenti assegnati. La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di un nuovo statuto sostitutivo. La deliberazione di abrogazione totale assume efficacia contestualmente all'approvazione del nuovo statuto.

2. Le proposte di modifica o abrogazione dello statuto non possono essere presentate prima di sei mesi dall'ultima proposta di modifica esaminata, salvo in caso di urgenza, riconosciuto dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati. Sono esaminate dal Consiglio Comunale entro novanta giorni dalla presentazione.

INDICE

TITOLO I°

CAPO I° - PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1	-	<i>Il Comune</i>	Pag. 2
ART. 2	-	<i>Il territorio, la sede, lo stemma</i>	Pag. 2
ART. 3	-	<i>Principi generali e finalità</i>	Pag. 2
ART. 4	-	<i>Tutela dei beni ambientali</i>	Pag. 3
ART. 5	-	<i>Tutela dei beni culturali, storici, artistici, e linguistici</i>	Pag. 3
ART. 6	-	<i>Promozione di attività sportive e tempo libero</i>	Pag. 4
ART. 7	-	<i>Assetto ed utilizzazione del territorio</i>	Pag. 4

TITOLO II°

CAPO I° - FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

ART. 8	-	<i>Le funzioni del Comune</i>	Pag. 4
ART. 9	-	<i>L'Attività amministrativa</i>	Pag. 5
ART. 10	-	<i>Informazione</i>	Pag. 6
ART. 11	-	<i>Servizi pubblici locali</i>	Pag. 6
ART. 12	-	<i>La potestà regolamentare del Comune</i>	Pag. 6
ART. 13	-	<i>Organi e funzioni del comune</i>	Pag. 6
ART. 14	-	<i>Il Consiglio Comunale</i>	Pag. 6
ART. 15	-	<i>Attribuzioni del Consiglio</i>	Pag. 7
ART. 16	-	<i>Elezione e durata</i>	Pag. 8
ART. 17	-	<i>Scioglimento del Consiglio</i>	Pag. 8
ART. 18	-	<i>Prerogative dei Consiglieri Comunali</i>	Pag. 9
ART. 19	-	<i>Gruppi consiliari</i>	Pag.10
ART. 20	-	<i>Conferenza dei capigruppo</i>	Pag.10
ART. 21	-	<i>Cessazione dalla carica di Consigliere</i>	Pag.10
ART. 22	-	<i>Prima adunanza e convocazione</i>	Pag.11
ART. 23	-	<i>Convocazione del Consiglio Comunale</i>	Pag.12
ART. 24	-	<i>Pubblicità delle sedute</i>	Pag.12
ART. 25	-	<i>Adunanze e deliberazioni</i>	Pag.12
ART. 26	-	<i>Commissioni consiliari</i>	Pag.13
ART. 27	-	<i>Regolamento del Consiglio Comunale</i>	Pag.13
ART. 28	-	<i>Il Consiglio Comunale dei ragazzi</i>	Pag.13
ART. 29	-	<i>La Giunta Comunale</i>	Pag.13
ART. 30	-	<i>Attribuzioni della Giunta</i>	Pag.13

ART. 31	-	<i>Composizione della Giunta</i>	Pag.15
ART. 32	-	<i>Elezione del Sindaco</i>	Pag.15
ART. 33	-	<i>Nomina della Giunta</i>	Pag.15
ART. 34	-	<i>Cessazione dalla carica di Assessore</i>	Pag.15
ART. 35	-	<i>Revoca degli Assessori</i>	Pag.16
ART. 36	-	<i>Divieto di incarichi e consulenze</i>	Pag.16
ART. 37	-	<i>Decadenza della Giunta</i>	Pag.16
ART. 38	-	<i>Attività e funzionamento della Giunta</i>	Pag.16
ART. 39	-	<i>Adunanze e deliberazioni</i>	Pag.17
ART. 40	-	<i>Mozione di sfiducia</i>	Pag.17
ART. 41	-	<i>dimissioni – decadenza – Decesso – Sospensione – Rimozione o Impedimento del sindaco</i>	Pag.17
ART. 42	-	<i>Funzioni e competenze</i>	Pag.17
ART. 43	-	<i>Altre attribuzioni</i>	Pag.18
ART. 44	-	<i>Giuramento e distintivo</i>	Pag.19
ART. 45	-	<i>Vice Sindaco</i>	Pag.19
ART. 46	-	<i>Nomina e designazione di rappresentanti</i>	Pag.19

TITOLO III°

CAPO I° - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 47	-	<i>Istituti</i>	Pag.20
---------	---	-----------------	--------

CAPO II° - INIZIATIVA POPOLARE - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

ART.48	-	<i>L'iniziativa popolare</i>	Pag.20
ART.49	-	<i>Organismi di partecipazione e consultazione e rapporti con le stesse</i>	Pag.20

CAPO III° - REFERENDUM

ART. 50	-	<i>I referendum</i>	Pag.21
---------	---	---------------------	--------

CAPO IV° - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 51	-	<i>Diritto di partecipazione</i>	Pag.21
ART. 52	-	<i>Comunicazione</i>	Pag.22

CAPO V° - AZIONE POPOLARE

ART. 53	-	<i>L'azione popolare</i>	Pag.22
---------	---	--------------------------	--------

**CAPO VI° - IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE
AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED ALLE
STRUTTURE E SERVIZI**

ART. 54	-	<i>Diritto di accesso</i>	<i>Pag.22</i>
ART. 55	-	<i>Limiti al diritto di accesso</i>	<i>Pag.23</i>
ART. 56	-	<i>Diritto all'informazione</i>	<i>Pag.23</i>

TITOLO IV°

CAPO I° - ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE

ART. 57	-	<i>Principi generali amministrativi</i>	<i>Pag.23</i>
ART. 58	-	<i>Organizzazione della struttura organica</i>	<i>Pag.24</i>
ART. 59	-	<i>Segretario Comunale</i>	<i>Pag.24</i>
ART. 60	-	<i>Responsabilità della struttura organica</i>	<i>Pag.24</i>
ART. 61	-	<i>Diritti e doveri dei dipendenti</i>	<i>Pag.25</i>

CAPO II° - LA RESPONSABILITA'

ART. 62	-	<i>Responsabilità verso il comune</i>	<i>Pag.25</i>
ART. 63	-	<i>Responsabilità verso terzi</i>	<i>Pag.25</i>
ART. 64	-	<i>Responsabilità dei contabili</i>	<i>Pag.26</i>

TITOLO V°

CAPO I° - SERVIZI PUBBLICI

ART. 65	-	<i>Servizi Pubblici Comunali</i>	<i>Pag.26</i>
ART. 66	-	<i>Gestione dei servizi pubblici locali a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata</i>	<i>Pag.26</i>
ART. 67	-	<i>Forme associative e di Collaborazione</i>	<i>Pag.27</i>
ART. 68	-	<i>Esercizio di pluralità di funzioni Unione di Comuni</i>	<i>Pag.27</i>

TITOLO VI°

CAPO I° - RAPPORTI TRA ENTI

ART. 69	-	<i>Convenzioni</i>	<i>Pag.27</i>
ART. 70	-	<i>Istituzioni</i>	<i>Pag.28</i>
ART. 71	-	<i>Consorzi</i>	<i>Pag.28</i>
ART. 72	-	<i>Accordi di programma</i>	<i>Pag.29</i>
ART. 73	-	<i>la adesione alle Unioni di Comuni</i>	<i>Pag.29</i>

TITOLO VII°

CAPO I° - ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 74	-	<i>Finanza e contabilità</i>	<i>Pag.30</i>
ART. 75	-	<i>Tributi comunali</i>	<i>Pag.30</i>
ART. 76	-	<i>Tesoreria</i>	<i>Pag.30</i>
ART. 77	-	<i>Organo di revisione economico - finanziaria</i>	<i>Pag.31</i>
ART. 78	-	<i>Rendiconto della gestione</i>	<i>Pag.31</i>
ART. 79	-	<i>Contratti</i>	<i>Pag.31</i>
ART. 80	-	<i>Controllo della gestione</i>	<i>Pag.31</i>

TITOLO VIII°

CAPO I - NORME FINALI

ART. 81	-	<i>Approvazione dello Statuto</i>	<i>Pag.32</i>
ART. 82	-	<i>Entrata in vigore dello Statuto</i>	<i>Pag.32</i>
ART. 83	-	<i>Revisione dei regolamenti</i>	<i>Pag.32</i>
ART. 84	-	<i>Modifiche allo Statuto</i>	<i>Pag.32</i>